

(N. 2567)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 AGOSTO 1952

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Le indennità a favore del personale incaricato di prendere parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica sono attualmente disciplinate dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554.

Atteso il tempo trascorso durante il quale anche i comuni gettoni di presenza per le ordinarie Commissioni sono stati elevati da L. 125 a L. 500 per ogni giornata di adunanza (legge 4 novembre 1950, n. 888) si rende necessario aumentare, in proporzione, anche le indennità in questione. A tale riguardo si è predisposto l'unito disegno di legge inteso a provvedere all'occorrente aggiornamento.

Gli aumenti che si propongono, proporzionati a quelli avvenuti con la citata legge numero 888 per i comuni gettoni di presenza, sono i seguenti:

al capo della delegazione da L. 200 a L. 800	
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione da . » 180 » » 720	
al personale addetto ai lavori di concetto da . . » 150 » » 600	
al personale d'ordine da . » 100 » » 400	
al personale di servizio da » 75 » » 300	

Riguardo al derivante maggiore onere, che è da ritenersi di lieve entità dato il limitato numero di Conferenze internazionali che si convocano nel territorio nazionale, potrà provvedersi nei limiti degli stanziamenti esistenti.

Del che è fatto cenno nello stesso schema.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle guenti misure:

al capo della delegazione	L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione	» 720
al personale addetto ai lavori di concetto	» 600
al personale d'ordine	» 400
al personale di servizio	» 300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.